 

 Linee guida per i custodi in ordine alle modalità di predisposizione delle istanze per la liquidazione del compenso.

I giudici dell’esecuzione della Quarta Sezione Civile del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dott. Roberto Peluso, dott.ssa Elmelinda Mercurio, dott. Emiliano Vassallo, dott.ssa Giuseppina Vecchione e dott.ssa Linda Catagna

DISPONGONO

le seguenti istruzioni ai custodi in ordine alle modalità di predisposizione delle istanze per la liquidazione del proprio compenso. A questo proposito si ricorda che le istanze di liquidazione del compenso da parte dei custodi devono essere formulate in conformità ai criteri di cui al D.M. 15 maggio 2009, n. 80.

Il custode deve depositare nota analitica contenente istanza per la liquidazione del proprio compenso ed indicare separatamente:

1. la quota del compenso determinato ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.M. n. 80 del 2009.

**A questo riguardo è necessario che il custode indichi sempre:**

* il valore di aggiudicazione del bene (con precisazione della data in cui abbia avuto luogo l’aggiudicazione) o comunque il valore sul quale viene calcolato il compenso, come ad esempio il prezzo dell’ultimo tentativo di vendita esperito (anche in questo caso con precisazione della relativa data) od il valore di stima da parte dell’esperto nominato ex art. 568 c.p.c.

Si precisa che, nel caso in cui manchino tali valori di riferimento perché la procedura si è definita prima del deposito della perizia di stima, non si potrà utilizzare alcun altro parametro ed il compenso verrà determinato dal GE (per lo più confermando quanto liquidato al momento del conferimento di incarico a titolo di acconto);

* la quota di compenso riferita a ciascun scaglione di riferimento;
* il valore totale della liquidazione richiesta, con riferimento all’imponibile;
1. la (eventuale) quota del compenso determinato ai sensi dell’art. 2, quinto comma, del D.M. n. 80 del 2009, a titolo di eccezionale difficoltà dell’incarico.

Si rappresenta all’uopo la necessità che il custode indichi le ragioni per le quali sia stata ravvisata l'eccezionale difficoltà, non essendo sufficiente la mera indicazione di una delle attività elencate dall’art. 2 comma 2;

1. la quota del compenso determinato ai sensi dell’art. 2, sesto comma, del D.M. n. 80 del 2009, a titolo di rimborso forfettario delle spese;
2. le spese vive rimborsabili ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.M. n. 80 del 2009.

Tali spese saranno riconosciute e liquidate solo laddove all’istanza sia allegata documentazione giustificativa:

1. la (eventuale) quota del compenso determinato ai sensi dell’art. 3, primo comma, del D.M. n. 80 del 2009, a titolo di riscossione dei canoni ed indennità di occupazione.

Anche in tale caso è necessario che il custode indichi sempre:

1. il valore complessivo dei canoni od indennità sui quali viene calcolato il compenso;
2. la quota di compenso riferita a ciascun scaglione di riferimento;
3. il valore totale della liquidazione richiesta.
4. la (eventuale) quota del compenso determinato ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del D.M. n. 80 del 2009, con indicazione espressa della maggiorazione richiesta e delle attività che l’abbiano determinata, comprese fra quelle espressamente indicate dalla norma in questione;
5. la quota del compenso per IVA e C.P.

NOTA BENE: nel caso di plurimi lotti è necessario che i dati di cui sopra (in particolare quelli di cui al punto 1) siano indicati SEPARATAMENTE ed ANALITICAMENTE.

Nella predisposizione della nota di liquidazione il custode utilizzerà il modello standard **scaricabile dal sito del Tribunale**.

Nel caso si addivenga alla vendita del compendio pignorato e la liquidazione sia richiesta in vista della formazione del progetto di distribuzione, la relativa istanza sarà depositata dal custode direttamente al professionista incaricato della formazione del progetto (autoliquidazione provvisoria).

In sede di formazione del progetto il professionista inserirà nello stesso l’importo richiesto dal custode, salvo che ricorrano errori materiali o palesi (nel qual caso il professionista procederà alla correzione, di cui darà conto nel progetto).

Nel caso in cui l’importo oggetto dell’autoliquidazione provvisoria da parte del custode ed inserito nel progetto risulti superiore a quello oggetto della liquidazione da parte del G.E. l’importo eccedente sarà considerato a tutti gli effetti sopravvenienza attiva e concretamente distribuito secondo quanto indicato nel progetto di distribuzione per le sopravvenienze.

Santa Maria Capua Vetere, 11 marzo 2021

 I GIUDICI DELL’ESECUZIONE